

**CAPITOLATO D'ONERI per l'eventuale
Acquisizione in economia del servizio di gestione dell'area faunistica del Camoscio
appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) in Bolognola (2020-2022)**

ART. 1 - OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di gestione dell'area faunistica del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) in Bolognola per gli anni 2020-2024.

L'area faunistica, realizzata nell'ambito del progetto *Life Natura 2002* "conservazione di *Rupicapra pyrenaica ornata* nell'Appennino centrale" è costituita da un'area recintata di quasi 4h di superficie in cui sono attualmente ospitati, in condizioni simili a quelle naturali, 9 individui di Camoscio appenninico. La struttura è stata attivata il 26 giugno 2006, con l'immissione di una coppia di camosci – provenienti dall'area faunistica di Lama dei Peligni, nel Parco Nazionale della Majella – i quali hanno dato alla luce, nel maggio 2007, il primo camoscetto e tra il 2008 e il 2020 sono nati altri 16 individui. Tra il 2010 ed il 2011 sono stati rilasciati in natura quattro individui nati nell'area faunistica: un maschio ed una femmina nel corso del 2010 e due maschi nel 2011. Nel 2013 è stato rilasciato nell'ambito del progetto Life+09/NAT/IT/000183 "COORNATA" nel Parco Regionale del Sirente Velino un esemplare maschio adulto (Vettore). Le finalità della struttura sono molteplici e comprendono, in particolare, le attività di *captive breeding program* (finalizzato all'incremento della variabilità genetica tra gli individui), gli interventi di reintroduzione in natura, le attività didattico-educative e turistico-ricreative.

ART. 2 - UBICAZIONE DELL'AREA FAUNISTICA

L'area faunistica del Camoscio appenninico ha una estensione di quasi 4.00 ha, ed è situata sul versante occidentale del M. Valvasseto, a quote comprese tra 1100 e 1300 m slm, non distante dal centro abitato di Bolognola.

ART. 3 - ATTIVITA', AZIONI, TEMPISTICA

L'operatore economico affidatario, di seguito definito operatore economico, garantisce i seguenti servizi minimi di gestione dell'area faunistica, che attengono la custodia degli animali nonché il controllo e la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area:

Attività 1: Custodia dei Camosci			
	Azioni	Descrizione	Tempistica
1.a	Monitoraggio	Controllo della presenza e dello stato apparente, fisico e comportamentale, degli animali, secondo l'apposito protocollo predisposto dal veterinario nel Parco.	Da effettuarsi almeno 2 volte a settimana per un totale di 8 controlli mese e n.96 controlli annui. Eventuali condizioni meteorologiche o altri fattori che impediscano l'osservabilità di tutti o parte degli animali devono essere tempestivamente comunicati al Parco e al responsabile tecnico-scientifico, i quali provvederanno ad impartire le indicazioni opportune.
1.b	Acquisto e fornitura alimenti (fioccati, sale, alimenti vari...)	Fornitura alimenti ai camosci, secondo le disposizioni del veterinario indicato dal Parco	Secondo crono-programma dell'alimentazione (indicativamente ogni qualvolta viene eseguito il monitoraggio di cui al punto 1.a, tutti i giorni nei periodi precedenti le catture. Vedi azione 1.d) comunque stabilito e concordato con il veterinario del Parco.

1.c	Somministrazione eventuali trattamenti medicamentosi forniti dal Parco	Somministrazione eventualmente mediante attrezzatura all'uopo ideata e costruita in collaborazione con il personale tecnico del Parco di trattamenti medicamentosi esterni o <i>per os</i> nell'alimento.	Da effettuare congiuntamente alle attività già previste e programmate, secondo le necessità ed il crono-programma stabilito e concordato di volta in volta con il veterinario del Parco per un massimo di n.3 trattamenti all'anno.
1.d	Assistenza alle catture	Attività di collaborazione e assistenza, anche preparatorie compresa la somministrazione di allettamento giornaliera, alle operazioni di cattura, marcatura, trasferimento e sanitarie.	Secondo necessità (previste un n. massimo di 3 operazioni di cattura per un totale di ca. 25 giorni di attività preparatoria, in caso di ulteriore necessità si prevederà un impegno di spesa aggiuntivo)
1.e	Produzione materiale documentale	Produzione video/fotografica riguardante, in particolare, i camosci ospitati nell'area	Almeno ogni quattro mesi (le foto possono essere utilizzate gratuitamente e in qualsiasi momento dal Parco, citando l'autore, per attività didattiche e scientifiche, oltre che di comunicazione)

Attività 2 Manutenzione ordinaria

	Azioni	descrizione	tempistica
2.a	Controllo e manutenzione recinzioni e altre strutture,	In tale azione rientrano anche la messa in sicurezza dei chiodi del sub-recinto e altri interventi di manutenzione ordinaria che si rendano necessari	Almeno n. 48 controlli annuali, da effettuare più frequentemente nei periodi con condizioni meteorologiche avverse
2.b	Mantenimento delle aree aperte, ivi compresi il corridoio disboscato a monte dell'area del sub recinto e all'interno del sub-recinto;	Taglio delle ceppaglie giovani. Tale operazione, dovrà essere effettuata da operatore specializzato, con l'ausilio idonea attrezzatura	Da realizzarsi a fine stagione estiva e preferibilmente nei mesi di Settembre/Ottobre e comunque in previsione di eventuali operazioni di cattura.

Attività 3 Manutenzione straordinaria

	Azioni	Descrizione	Tempistica
3.a	Manutenzione di n.2 (due) mangiatoie.	Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte.	2 volte escludendo i mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre
3.b	Manutenzione del capanno di sparo.	Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte.	2 volte escludendo i mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre

3.c	Manutenzione palizzata in legno.	Manutenzione di tutti i paletti della palizzata in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte.	2 volte
3.d	Manutenzione di n.2 (due) bacheche Life.	Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte.	2 volte escludendo i mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre
3.e	Manutenzione di n.4 reggi scarpata.	Manutenzione dei reggi scarpa, consistente: Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte.	2 volte escludendo i mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre
3.f	Manutenzione di n.15 viminate in legno.	Manutenzione delle viminate, consistente: Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte.	2 volte escludendo preferibilmente nei mesi di settembre e novembre, escludendo i mesi di aprile, maggio, giugno.

L'operatore economico eroga i servizi e svolge le suddette attività sotto il coordinamento tecnico-scientifico del personale del Parco ovvero delle indicazioni del Veterinario del Parco per gli aspetti veterinari. Le attività n.1 sono svolte esclusivamente dagli operatori faunistici di cui al successivo art. 5. Le attività n.2 e 3 possono essere svolte, all'occorrenza, anche da personale diverso dagli operatori faunistici.

ART. 4 - COOPERAZIONE

L'operatore economico coopera con i Centri Visita del Parco e con i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dal Parco con i quali, compatibilmente con la salvaguardia degli animali ospitati, individua, d'intesa con il Parco, una modalità che possa consentire lo svolgimento di attività di fruizione dell'area faunistica per fini esclusivamente didattici e/o formativi.

Il personale del Parco all'uopo autorizzato può in qualsiasi momento accedere all'area faunistica, previa comunicazione al soggetto gestore.

ART. 5 - OPERATORI FAUNISTICI

La gestione dell'area faunistica, ed in particolare, lo svolgimento delle attività n.1 di cui all'art.3, è affidata ad un minimo di due operatori faunistici dell'operatore economico, ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Direttore n. 470/2020. Nello specifico le sopra richiamate azioni, saranno espletate prevalentemente dal primo operatore, che sarà il referente tecnico-scientifico della futura Ditta gestrice.

Agli operatori faunistici indicati dalla Ditta, spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva la corretta gestione e cura dei camosci ospitati nonché la buona riuscita delle operazioni di cattura, marcatura e trasferimento degli stessi.

Gli operatori faunistici indicati dalla Ditta, sono i medesimi che effettueranno le Attività 1. di cui all'art.3 e devono costituire un gruppo di lavoro di almeno due operatori faunistici con i seguenti requisiti minimi:

- a. un Responsabile tecnico-scientifico a cui spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla sua preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva l'efficacia nell'attuazione del servizio e pertanto deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti minimi:
 - i. diploma di laurea di II livello o precedenti ordinamenti in scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie o scienze forestali o scienze ambientali; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge;
 - ii. esperienze documentabili da contratti di attività retribuita di almeno 36 mesi riguardanti il monitoraggio del camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*);
 - iii. esperienze documentabili da contratti per attività retribuita di almeno 24 mesi riguardante la gestione in cattività del camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*);
- b. Un operatore faunistico che operi sotto le dirette indicazioni del responsabile tecnico scientifico di cui al punto precedente.

Non è possibile la loro sostituzione, se non in casi eccezionali e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

In tali casi un eventuale nuovo operatore deve avere caratteristiche professionali analoghe o superiori, a quelle dell'operatore sostituito, pena la risoluzione del contratto.

Le sostituzioni sono comunicate al Parco, che nei sessanta (60) giorni successivi alla richiesta può, motivando, esprimere parere negativo. In tal caso l'operatore economico deve provvedere a riformulare la candidatura della figura da sostituire.

Gli operatori faunistici garantiscono la propria partecipazione ai corsi di formazione e agli incontri eventualmente organizzati o indicati dall'Ente Parco.

ART. 6 - COLLABORATORI

La Ditta, per le attività 1 e 2 di cui all'art. 3, può avvalersi oltre che degli operatori di monitoraggio di cui al precedente articolo, di collaboratori, sia per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, sia per promuovere la formazione professionale nel settore. In tal caso la Ditta comunica al Parco, anche successivamente alla stipula del contratto, i nominativi dei collaboratori.

I collaboratori possono effettuare autonomamente solo l'azione 2.a di cui all'art. 3, negli altri casi di cui alle attività 1 e 2 devono affiancare gli operatori di cui all'art. 5 nelle loro attività, ma non possono sostituire gli operatori stessi nella loro attività, pena la risoluzione del contratto.

ART. 7 - CONTRATTO

I rapporti tra il Parco e l'operatore economico sono regolati da apposito contratto che viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86, art. 5, comma 2. Il contratto con l'operatore economico è redatto sotto forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

ART. 8 - DURATA

La durata del presente affidamento è fissata in ventiquattro (24) mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di gestione. Per tutto il quadriennio l'offerta tecnica resta in ogni caso invariata.

ART. 9 - OBBLIGHI

Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Operatore economico affidataria si obbliga altresì:

- ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati;
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco;
- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della convenzione;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco;
- a comunicare tempestivamente al Parco, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, nonché la motivazione, tenendo presente quanto riportato all'art.5 del presente Capitolato;
- a comunicare tempestivamente al Parco, al Responsabile tecnico-scientifico e al Veterinario ogni eventuale fattore o situazione di anomalia o di rischio per gli animali.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico applica nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

ART. 11 - DIRITTI DI ESCLUSIVA

Ogni bene, dato, prodotto e immagine (video/fotografica) fornita e/o realizzata nell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, sono ad ogni effetto di proprietà esclusiva del Parco, che può utilizzarli direttamente per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche o divulgative.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni.

A tal fine l'Operatore economico si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto per la gestione dell'area faunistica.

Eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 che mettano a rischio il benessere dei camosci o che possano determinare la fuga degli animali, possono comportare una conseguente e ulteriore azione di risarcimento degli eventuali danni prodotti nei confronti dell'operatore economico.

ART. 13 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo fissato in sede di affidamento si intende fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'operatore economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'Operatore economico carico di ogni rischio e alea.

L'operatore economico non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Parco paga il corrispettivo a scadenze trimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura (nella quale va indicato il CIG) e di rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

I pagamenti delle fatture vengono eseguiti entro trenta (30) giorni dalla data del ricevimento delle fatture e della documentazione di cui al paragrafo precedente, previa verifica della regolare esecuzione delle attività ai sensi del presente Capitolato d'oneri, e comunque previa verifica della regolarità del DURC reso ai sensi della vigente normativa di settore.

ART. 15 - PENALE

L'operatore economico garantisce che i servizi, i lavori e le attività vengano effettuati secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato e nei suoi allegati.

Ove il responsabile del Procedimento rilevi inosservanze nella modalità e nei tempi delle prestazioni dovute dall'operatore economico oppure un'esecuzione difforme dalle previsioni del presente Capitolato oppure anche incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, provvede a darne comunicazione al Direttore che può provvedere a una tempestiva e specifica contestazione scritta affinché l'operatore economico adotti i necessari provvedimenti.

L'operatore economico deve comunicare in ogni caso le proprie contro deduzioni al Parco nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni, previamente esaminate dal responsabile del procedimento, non siano da accogliere ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà essere applicata all'operatore economico una penale in relazione alla gravità dell'inadempienza riscontrata, fino a un massimo del cinque per cento (5%) del corrispettivo trimestrale.

Il Parco può compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi l'operatore economico emette una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del trimestre in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e il pagamento della penale non esonerano in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione della penale non preclude il diritto del Parco a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori faunistici e di gestione, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco, per il tramite del Direttore, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

L'operatore economico può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti.

L'operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 17 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento dell'operatore economico anche a uno solo degli obblighi assunti, il Parco, qualora non intenda motivatamente applicare la penale di cui all'art.14, può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione nonché procedere nei confronti dell'Operatore economico affidataria per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico nel corso della procedura di gara;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'operatore economico risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore economico;
- c) qualora l'operatore economico perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'Operatore economico medesima;
- d) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'operatore economico a mezzo Raccomandata A/R.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 - AUMENTO O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Parco si riserva la facoltà di ridurre le prestazioni oggetto dei servizi del capitolato d'oneri Allegato 1A) e relativi sub-allegati nel caso in cui vi sia una riduzione della disponibilità di bilancio. Il Parco si riserva inoltre la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dei servizi dello stesso capitolato d'oneri fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'affidamento e comunque ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'obbligo ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente paragrafo rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Affidatario.

ART. 19 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta è tenuta a prestare in favore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini una cauzione, ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% o al 5%, se piccola, media o microimpresa, dell'importo totale offerto al netto degli oneri fiscali, per l'intera durata dell'affidamento, mediante una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata su richiesta della Ditta, dopo la conclusione di tutte le forniture e dopo la verifica da parte del Parco della regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste.

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura negoziata, sono a totale carico dell'operatore economico.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Camerino.

ART. 22 - TRACCIABILITA'

L'operatore economico si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. In particolare:

- a) indica che il conto corrente a ciò dedicato, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) indica i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice identificativo della gara "CIG"), ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora l'operatore economico risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il contraente si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente contratto.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'onere, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.